



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 121 del 04.11.2011	OGGETTO: Piano Regolatore Generale del Comune di Pievebovigliana — Variante generale in adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Richiedente: Comune di Pievebovigliana. (Pr. 31/10)
--	--

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;
Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 06.08.1993;
Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;
Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento,
Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

al Comune di Pievebovigliana ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per il **Piano Regolatore Generale del Comune di Pievebovigliana — Variante generale in adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle impartite dagli altri Enti competenti:

- **Al fine di assicurare il rispetto delle norme di salvaguardia del PNMS (DM 03.02.90, DPR 06.08.93, L.394/91, art.11 c.3) è necessario garantire la compatibilità tra l'apparato normativo del Piano per il Parco e le NTA del PRG, e pertanto dovranno essere recepite tutte le prescrizioni già impartite con Nulla Osta di questo Ente Parco n.53 del 10.08.2011 di adeguamento del PRG al PPAR.**
- **L'individuazione dei percorsi naturalistici interni al PNMS è subordinata alla preventiva valutazione dell'Ente Parco nel rispetto della DCD 52/03 e smi di approvazione del Piano quadro di organizzazione del sistema dei percorsi del PNMS.**



Il Direttore
(Dott. Franco Porco)

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993
Piano Regolatore Generale del Comune di Pievebovigliana __ Variante generale in adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Richiedente: Comune di Pievebovigliana. (Pr. 31/10)

Premesso:

- Che il Comune di Pievebovigliana con nota n.3715 del 30.07.2010 trasmetteva atti ed elaborati della variante generale in adeguamento al PTC del PRG vigente.
- Che con nota di questo Ente Parco in data 25.11.2010 n.5793, veniva chiarita la procedura in merito all'approvazione di tale variante da parte di questo Parco (acquisizione preventiva, come ormai da prassi consolidata, del provvedimento definitivo - art.28, c.2 L.R. 34/92 - della Provincia di Macerata - conformità del PRG con la normativa vigente – PPAR,PIT,PTC, ecc.-) e veniva inoltre richiesta la documentazione integrativa;
- Che la variante trasmessa (nota 3715/10) è composto dai seguenti elaborati:
 - Elaborati trasmessi su cd-rom: Tavole aree esenti al PPAR e al PTC; Tavola con vincolo paesaggistico; Elaborati illustrativi della riproduzione degli ambiti del PPAR del PRG vigente e delle modifiche apportate; Elaborati di indagine per adeguamento del PRG al PTC-sistema ambientale – risorse acqua e suolo; Tavole riguardanti le risorse biotiche; Tavole riguardanti le risorse ambientali e territoriali in rapporto ai possibili eventi calamitosi; Elaborati riguardanti il sistema Socio-economico; Elaborati di progetto riguardanti la zonizzazione; Elaborati riguardanti il confronto tra il PRG vigente e le modifiche apportate alle aree urbanizzate e alle NTA;
 - Elaborati trasmessi su carta: Tav. 1/PRG -Intero territorio comunale (1: 10.000); Tav. 1/PRG -Intero territorio comunale (1:5.000); Tav. 2/PRG -Capoluogo -Campi -Boccaforname -Quartignano -Capodacqua (1:2.000); Tav. 3/PRG -Roccamaia -Gallazzano -Frontillo -Colvenale -Roccamattea -Colle Fabbri -Villarella (1:2.000); Tav. 4/PRG -Convento - Beldiletto -Lago di Polverina -Isola -San Giovanni -Fiano (1 :2.000); Tav. 5/PRG -San Giusto -San Maroto -Cupa -Colle San Benedetto -Valdelati (1:2.000); Elab. A - Relazione illustrativa -verifica di conformità e congruità- Sintesi rapporti con il P.I.T., P.A.I., P.P.A.R., PTC -Verifica degli standard urbanistici; Elab. B -Norme tecniche di attuazione.
 - Elaborati Amministrativi: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/11/2009 di adozione della variante generale del P.R.G. in adeguamento al P.T.C.; Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica, con dichiarazione sulla "non necessità di acquisizione di nuovi pareri obbligatori sulla variante generale del P.R.G.,in adeguamento al P.T.C."; Nota del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo - P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Marche, prot. 184571 del 26/03/2010; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2010 avente per oggetto "variante generale del P.R.G. in adeguamento al P.T.C.: esame delle osservazioni presentate e adozione definitiva", con allegato il parere del Responsabile del Servizio Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Che successivamente la documentazione trasmessa veniva integrata, a seguito della richiesta da parte di questo Ente Parco con nota 5793/10, con la seguente documentazione (nota del Comune n. 4757 del 01.09.2011, acquisita la prot. di questo Ente il 09.09.2011 n.4693):
 - Copia deliberazione sub-commissario Prefettizio con i poteri delle Giunta Provinciale di Macerata n.38 del 02.02.2011 di espressione del parere ai sensi della LR 34/92 e s.m.i;
 - Relazione dei progettisti di piano circa la coerenza della variante con il Piano per il Parco;

Considerato:

- Che la variante in questione ha le seguenti finalità e contenuti:



- Mantenere le previsioni del PRG vigente, apportando solamente delle modifiche che non vanno in nessun modo a incrementare il carico insediativo ed urbanistico.
- miglioramento e valorizzazione della qualità ambientale, del patrimonio storico, artistico, architettonico;
- riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo e naturalistico,
- previsione di risanamento e recupero di aree degradate.ecc....
- Revisione dell'intera zonizzazione del territorio comunale delle zone agricole dovendo il piano recepire sia la norma di PTC che del PAI, mantenendo invariata la superficie complessiva con tale destinazione ma con una diversa individuazione delle sottozone in virtù delle disposizioni della norma e pianificazione sovraordinata.
- Individuazione di alcuni percorsi naturalistici esistenti e nuovi da realizzare lungo la viabilità esistente.

Il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale (F):
 - Zone destinate alla Viabilità;
 - Zone destinate a Verde Pubblico;
 - Zone destinate ad attrezzature urbane;
 - Zone destinate a parcheggi pubblici;
 - Zone dotazione standard;
- Zone residenziali (A – B – C)
 - Zone residenziali di interesse storico artistico (A1 e A2);
 - Zone di completamento e ristrutturazione (BR e BRS);
 - Zone di completamento (B);
 - Zone di Espansione (C);
- Zone produttive (D)
 - Zone di completamento (DC);
 - Zone di espansione (DE);
 - Zone turistico ricettive (DT);
- Zone agricole (E)
 - Zone normali (EN);
 - Zone di interesse paesistico (EP);
 - Zone di salvaguardia paesistico ambientale (EA);
- Zone a Vincolo
 - Zona a vincolo di in edificabilità;
 - Zona a verde privato;
 - Vincoli vari;

- Che il Comune di Pievebovigliana risulta parzialmente ricompreso all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (il territorio interno all'area protetta ammonta a circa il 38% della superficie complessiva del territorio Comunale). In particolare si evidenzia che il Capoluogo dove è prevista la trasformazione della zona FA3 in zona residenziale B2 risulta esterna all'area del PNMS.

- Il territorio Comunale per la parte ricompresa all'interno del Parco risulta individuato in base al D.M. 03.02.1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e DPR 06.08.1993 di istituzione dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini totalmente in zona 2 "ambito periferico e antropizzato".

- Che il Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002 ed adottato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.898 del 31.07.2006 e deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.1384 del 02.08.2006 per il Comune di Pievebovigliana prevede diversi ambiti di tutela. In particolare nell'ambito del territorio Comunale risultano individuate le seguenti zone del Piano per il Parco:

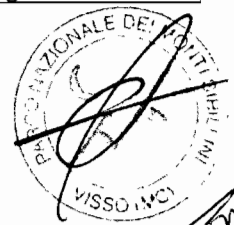
- Zone B – di riserva generale orientata;
- Zone C – di protezione;
- Zone D –di promozione economica e sociale (suddivisa a sua volta in sottozone D1 aree urbane, D2 nuclei e agglomerati rurali, D3 insediamenti turistico-residenziali, D4 aree produttive artigianali);

In particolare si rileva che risultano interni al parco i seguenti nuclei abitati o comunque parti di essi, nonché le relative zone agricole residuali dove sono previste specifiche previsioni urbanistiche e le conseguenti previsioni del Piano per Il Parco:

Nucleo abitato	Previsioni PRG	Previsioni Piano Parco
Isola per la limitata parte	- Zona BR di completamento e ristrutturazione;	Zona D, "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le



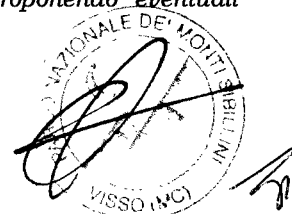
interna al Parco	- Zona FV1 Verde Pubblico; - FA1 attrezzature sociali e culturali; - Parcheggi pubblici	aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A." con la specificazione della sottozona "D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati previa redazione di progetto paesaggistico di cui all'art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia, esteso all'intero abitato, approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione" per tutte le previsioni individuate dal PRG. Risulta inoltre prevista la specifica determinazione "Spazi aperti da mantenere" coincidente con la zona destinata a verde pubblico FV1.
Fiano per la limitata parte interna al Parco	- Zona FV1 Verde Pubblico; - Parcheggi pubblici - FA4 - Cimitero	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per la zona a verde pubblico FV1 ed il parcheggio pubblico, con l'indicazione della specifica determinazione "spazi aperti da mantenere" coincidente con la destinazione a verde pubblico FV1. Zona D con la specificazione della sottozona D1 "in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane" per quanto attiene alla zona FA4 - Cimitero.
Roccamaia	- Zona di completamento B2; - Zona FV1 Verde Pubblico; - Parcheggi pubblici - Zona BRS di completamento ristrutturazione e salvaguardia - Zona A1 di interesse storico artistico;	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG. Risulta inoltre prevista la specifica determinazione "Spazi aperti da mantenere" coincidente con la zona destinata a verde pubblico FV1.
Gallazzano	-Zona BRS di completamento ristrutturazione e salvaguardia	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG.
Villarella	- Zona BR di completamento e ristrutturazione;	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG.
Colle san Benedetto	- Zona A1 di interesse storico artistico; - Zona BR di completamento e ristrutturazione; - Zona FV1 Verde Pubblico;	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG. Risulta inoltre prevista la specifica determinazione "Spazi aperti da mantenere" coincidente con la zona destinata a verde pubblico FV1.
Valdelati per la limitata parte interna al Parco	- Zona BR di completamento e ristrutturazione;	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG.
Colvenale (Castello)	- Zona A2 di interesse storico artistico; - Zona BR di completamento e ristrutturazione;	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG.
San Giusto	- Zona A1 di interesse storico artistico; - Zona BRS di completamento ristrutturazione e salvaguardia - Parcheggi pubblici	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG. Risulta inoltre prevista la specifica determinazione "Margini verdi di contenimento dell'edificazione" che taglia il lato ovest



		dell'edificato.
San Maroto	- Zona A1 di interesse storico artistico; - Zona BRS di completamento ristrutturazione e salvaguardia	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG.
Cupa	- Zona A1 di interesse storico artistico; - Parcheggi pubblici	Zona D (come sopra descritta) con specificazione della sottozona D2 (come sopra descritta) per tutte le previsioni individuate dal PRG. Risulta inoltre prevista la specifica determinazione "Varchi non edificati da mantenere" nella parte bassa del nucleo abitato.
Zone Agricole	-Zone agricole di interesse paesistico (EP); -Zone agricole di salvaguardia paesistico ambientale (EA);	zona B - "di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare: costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell'uso del suolo, salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e restituzione, eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici. Possono comunque essere consentiti la realizzazione delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione a cura dell'Ente Parco. Per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco" per la zona sovrastante i nuclei abitati di San Giusto, San Maroto e Cupa e zona C - di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica. E' comunque vietato realizzare: nuove strade salvo le eccezioni di cui alla lettera precedente e quanto previsto nell'art. 17, comma 3, nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell'attività agricola di carattere non residenziale; interventi che modificano il regime delle acque salvo quando strettamente necessari per l'interesse pubblico locale. Per il miglioramento dell'ambiente rurale è consentita la realizzazione di parcheggi, aree per la sosta attrezzata, impianti sportivi e campeggi purché localizzati in prossimità dei centri abitati ed individuati in sede di formazione dei relativi piani urbanistici (PRG e Piani di recupero). Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché, previo progetto paesaggistico di cui all'art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia, approvato dall'Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 31 della L. 457/78, specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione per la parte residuale del territorio Comunale.

- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002 di approvazione del Piano per il Parco (adottato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.898 del 31.07.2006 e deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n.1384 del 02.08.2006) venivano rinviate l'esame delle preosservazioni presentate dai Comuni ed indicate come parzialmente accoglibili (PA) dal documento istruttorio - ad eccezione di quelle presentate dai Comuni di Pievebovigliana e Cessapalombo che venivano accolte - alla fase di osservazioni previste dall'art.12, c.4 della L.394/91 oppure alla presentazione del PRG ai sensi dell'art.3, c.4 delle NTA del PP. Nel dettaglio tali preosservazioni presentate dal Comune di Pievebovigliana riguardavano i nuclei abitati di San Maroto, Cupa, Gallazzano, Roccamaia, Fiano e Isola ed in sostanza chiedevano l'adeguamento del Piano per il Parco alle previsioni del PRG adottato con delibera del Consiglio Comunale 30 del 30.09.1999 esclusivamente per la parte cartografica di delimitazione di tali nuclei (ampliamento e inserimento delle zone D2) senza riguardare la parte normativa. Successivamente come disposto nell'atto venivano effettuate le modifiche alle tavole di Piano nel rispetto della deliberazione del Consiglio Direttivo.

- Che l'art.3, c.4 delle NTA del PP testualmente recita "I Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio strumento Urbanistico Generale Comunale alle direttive del Piano per il Parco fermi restando gli obblighi di adeguamento agli altri Piani sovraordinati rispetto al P.R.G. (quali P.T.C., Piani Paesistici, ecc.). In fase di adeguamento, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, le indicazioni delle zone "D" e relative specifiche determinazioni vanno adeguatamente riscontrate, motivando eventuali scostamenti delle scelte effettuate e proponendo eventuali



alternative di assetto complessivo, atte comunque a conseguire i risultati attesi. Ai sensi dell'art.13 della Legge 06.12.1991 n.394 l'Ente Parco verifica la coerenza del P.R.G. alle disposizioni del Piano per il Parco".

- Che l'estensione cartografica delle previste zone omogenee, per quanto attiene ai nuclei abitati, risultano coerenti con le previsioni del Piano per il Parco definitivamente approvato (C.D.59/02), a seguito dell'accoglimento delle preosservazioni da parte del Consiglio Direttivo.

- Che per quanto attiene alle previsioni per i nuclei abitati sono state rilevate le previsioni normative delle seguenti zone omogenee:

Zone omogenee del PRG	Previsione (sintetica) NTA del PRG
Zone residenziali di interesse storico artistico (A1 e A2);	Art.19 NTA — Tali zone interessano sia i nuclei abitati (centri storici) indicati come A1 che complessi isolati nel territorio comunale indicati come A2. Per entrambe le zone il piano si attua mediante piano di recupero di cui all'art.28 della L.457/78 esteso all'intera zona interessata. Viene esclusa all'interno della perimetrazione la possibilità di aumento delle volumetrie e di spostamento di quelle esistenti. Fino all'approvazione dei piani di recupero possono essere autorizzate soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché restauro e risanamento conservativo di cui alle lett. a), b), c) del comma 1 dell'art.31 della Legge 457/78.
Zone di completamento e ristrutturazione (BR e BRS);	Art.20 NTA — Tali zone sono suddivisa in due sottozone BR (zone di completamento e ristrutturazione) e BRS (zone di completamento, ristrutturazione e salvaguardia). L'attuazione del Piano per intervento diretto consente per tutti gli immobili solamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Per le zone BR l'attuazione del Piano per intervento urbanistico preventivo (Piano di recupero di iniziativa pubblica e privata) consente la trasformazione, sostituzione e rinnovo del patrimonio esistente e l'integrazione del tessuto edilizio con nuove costruzioni definendone gli indici (densità fondiaria inferiore al 30% di quella media dell'intero isolato e comunque non superiore a 3,5 mc/mq, ecc.). Per le zone BRS l'attuazione del Piano per intervento urbanistico preventivo (Piano di recupero di iniziativa pubblica e privata) è esteso all'intera zona interessata, con la finalità di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio e di conservazione ambientale, non consentendo la realizzazione di nuova volumetria ad eccezione di adeguamenti igienico-sanitari per un incremento massimo del 10% della volumetria.
Zone residenziali di completamento (B1 e B2)	Art.22 NTA — Tali zone si articolano in due zone B1 e B2 e si attuano per intervento edilizio diretto. La differenza tra le due zone sono gli indici. In particolare per la zona B2 la densità fondiaria è di 1,5 mc/mq, altezza max di ml.7.50, ecc.
Zona FV1 Verde Pubblico	Art.14 NTA — la zona FV1 (zona a verde pubblico a giardino urbano di vicinato e per il gioco) risulta da una suddivisione dell'intera zona a verde pubblico. Il piano, salvo diversa indicazione si attua con intervento diretto. Tale zona è destinata alla conservazione, alla creazione di parchi naturali e di giardini urbani e di quartiere, sono ammesse esclusivamente attrezzature di arredo per il gioco ed il tempo libero, e spazi per le soste nonché l'istallazione a carattere precario di chioschi di ristoro e ricovero attrezzi (altezza max ml.3.50 e superficie max di mq.50)
FA1 attrezzature sociali e culturali;	Art.15 NTA — La zona FA1 (attrezzature sociali e culturali: biblioteche, musei, pinacoteche, teatri, cinema, ecc.) risulta da una suddivisione dell'intera zona destinata ad attrezzature urbane di interesse comune. In tali zone il piano si attua con intervento diretto definendo i relativi indici (densità fondiaria 2 mc/mq, altezza max 11 ml., ecc.)
FA4 - Cimitero	Art.15 NTA — La zona FA1 (attrezzature tecniche distributive: impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche, impianti depurazione e per il trattamento dei rifiuti, depositi mezzi comunali, cimiteri, macelli e simili) risulta da una suddivisione dell'intera zona destinata ad attrezzature urbane di interesse comune. In tali zone il piano si attua con intervento diretto definendo i relativi indici (densità fondiaria 2 mc/mq, altezza max 11 ml., ecc.)
Parcheggi Pubblici	Art.16 NTA — si intendono le zone a parcheggio sia le zone destinate al soddisfacimento elementare della sosta all'interno del tessuto urbano edilizio residenziale secondo le quantità previste dalle norme sia le zone destinate alla



	sosta dell'utenza delle attrezzature urbane e di interesse generale esistenti e previste, ecc.
--	--

- Che per quanto attiene alle previsioni per le zone agricole sono state rilevate le previsioni normative delle seguenti zone omogenee:

Zone omogenee del PRG	Previsione (sintetica) NTA del PRG
Zone agricole di interesse paesistico (EP);	Art.30 NTA __ Tali zone riguardano quelle parti di territorio agricolo dotate di requisiti paesistico ambientali e/o storico-documentali di particolare valore.
Zone agricole di salvaguardia paesistico ambientale (EA)	Art.32 NTA __ Tali zone riguardano quelle parti di territorio agricolo nella quali per la presenza di elementi naturali da tutelare e di elementi del patrimonio storico-culturale da salvaguardare pone particolari limitazioni agli interventi edificatori ed a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali.

- Che con provvedimento di questo Ente Parco n.53 del 10.08.2009 veniva rilasciato il nulla osta di competenza in merito all'adeguamento del PRG al PPAR nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *Al fine di garantire la compatibilità tra l'apparato normativo del Piano per il Parco (specificatamente per quanto previsto per le zone D2) e le NTA del PRG, gli art.li 4 e 8 delle citate Norme Tecniche debbono essere integrati con il seguente comma:*

Art.4 – Disciplina dell'intervento urbanistico preventivo

- *Tutti i piani attuativi delle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo, dovranno essere sottoposti ad approvazione del Parco dei Monti Sibillini. Essi dovranno avere inoltre tra gli elaborati anche un "Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)"*

Art.8 – Intervento edilizio diretto

- *Per i progetti che prevedono aumenti di volume, demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o sopraelevazione nonché nuova edificazione, dovrà altresì essere prevista la redazione di un "Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)" approvato preventivamente dal Parco esteso ad un comparto significativo, limitrofo all'intervento in oggetto. Di concerto con il Comune verrà quindi effettuata una valutazione preliminare della proposta progettuale, indicando il comparto oggetto di progettazione paesaggistica.*

Norma Transitoria da inserire nell'articolo: Le previsioni di cui agli artt.li 4 e 8 delle presenti N.T.A. si intendono automaticamente adeguate alle previsioni del Piano per il Parco derivanti dalla approvazione definitiva del Piano stesso in corso presso le competenti Regioni Marche ed Umbria.

2. *Dovrà essere perfettamente adeguata la parte normativa della Pianificazione relativamente alle zone agricole (identificate nelle N.T.A. del P.R.G. dagli art.li 30,31 e 32), alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco – approvate con deliberazione del C.D. n.59 del 18.11.2002 – relativamente alle zone "B – di riserva generale orientata" e "C – di protezione";*

Di prescrive infine di adeguare la parte normativa della pianificazione alle prescrizioni sopra formulate nonché a quelle disposte dagli altri Enti competenti. Copia completa di tutta la documentazione adeguata dovrà essere trasmessa a questo Ente in formato cartaceo ed informatizzato e per quanto attiene alle previsioni di PRG, possibilmente anche in formato Shape-file (gauss-boaga _ Roma 1940).

- Che le scelte del nuovo PRG in adeguamento al PTC si sono concretizzate nel mantenere quelle del PRG vigente adeguato al PPAR non prevedendo incrementi del carico urbanistico e insediativo, e per quanto attiene alla zonizzazione dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree urbane è stata riveduta la zonizzazione delle zone agricole e la normativa di riferimento integrandola con le direttive e prescrizioni del PTC.

Che pertanto al fine di garantire la compatibilità tra l'apparato normativo del Piano per il Parco e le NTA del PRG, l'articolo delle stesse deve essere integrato con una specifica normativa che garantisca tale effetto al fine di conseguire i risultati attesi dalle previsioni del Piano per il Parco (art.3, c.4 delle NTA del PP).

Che inoltre con deliberazione del Consiglio Direttivo n.52 del 04.08.2003, veniva approvato il piano quadro di organizzazione del sistema dei percorsi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini stabilendo di "consentire la segnalazione di altri percorsi, rispetto a quelli riportati nella cartografia di cui all'all. A), previo nulla-osta,



unicamente nelle zona C) del Parco, così come definite nella delibera n.59/2002". Con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo n.47 del 10.12.2010 veniva approvato l'aggiornamento del piano quadro di organizzazione del sistema dei percorsi di cui sopra. Con lo stesso provvedimento veniva dato atto che restavano in vigore le altre disposizioni contenute nella DCD 52/03.

- Che la Commissione consultiva per il rilascio dei nulla-osta di questo Ente Parco nella seduta del **27.10.2011** ha esaminato la pratica in oggetto ed ha espresso il seguente parere:

- Visto il PRG del Comune di Pievebovigliana in adeguamento al PTC;
- Viste le problematiche rilevate nella presente istruttoria dal Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile di questo Ente Parco;
- Viste le ultime integrazioni inviate con nota con nota n.4757 del 01.09.2011, pervenuta in data 09.09.2011 ed acquisita al prot. di questo Ente Parco al n.4693;
- Ritenuto che la pianificazione risulta coerente, in linea generale, con le previsioni del Piano per il Parco e tendente comunque a conseguire i risultati attesi dalle previsioni dello stesso piano, nel rispetto dell'art.3,c.4 delle NTA del PP;

Considerato:

- Che l'art.11, comma 3 della Legge 394/91 testualmente recita ".....nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat....." ;
- Che il D.M. 03.02.1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.4 comma 1 dispone che "..... sono sottoposte ad autorizzazione le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali". La stessa norma all'articolo precedente fa salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- Che il D.P.R. 06.08.1993 di istituzione dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.1 comma 5 dispone che "Fino all'approvazione del regolamento del Parco sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione (DM 03.02.1990) ad integrazione dell'art.11, c.3, della Legge n.394/91.....";
- Che al fine di valutare il rispetto del citato art.11,c.3 della Legge 394/91, norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia, ossia identificare le attività ed opere che possono compromettere il paesaggio e gli ambienti naturali tutelati è necessario garantire la compatibilità tra l'apparato normativo del Piano per il Parco e le NTA della proposta di variante, ritenendo che tale adeguamento sia in grado di garantire il rispetto del disposto normativo citato;

Esprime **parere favorevole** in merito all'approvazione della variante generale del PRG del Comune di Pievebovigliana in adeguamento al PTC a condizione che, al fine di conseguire i risultati attesi dalle previsioni del Piano per il Parco (art.3, c.4 delle NTA del PP) vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Al fine di assicurare il rispetto delle norme di salvaguardia del PNMS (DM 03.02.90, DPR 06.08.93, L.394/91, art.11 c.3) è necessario garantire la compatibilità tra l'apparato normativo del Piano per il Parco e le NTA del PRG, e pertanto dovranno essere recepite tutte le prescrizioni già impartite con Nulla Osta di questo Ente Parco n.53 del 10.08.2011 di adeguamento del PRG al PPAR.

- L'individuazione dei percorsi naturalistici interni al PNMS è subordinata alla preventiva valutazione dell'Ente Parco nel rispetto della DCD 52/03 e smi di approvazione del Piano quadro di organizzazione del sistema dei percorsi del PNMS.

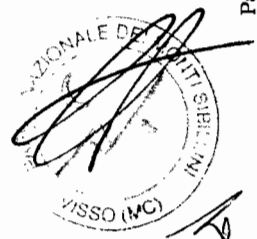
Considerato Infine:

- Che la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Pievebovigliana in adeguamento al PTC a seguito delle verifiche come sopra effettuate nel rispetto dell'art. 3, c.4 delle NTA del PP, e delle prescrizioni formulate dalla Commissione Consultiva per il rilascio dei Nulla Osta, può considerarsi conforme e compatibile al Piano per il Parco in corso di approvazione definitiva da parte delle competenti Regioni;

- Che l'art.11, comma 3 della Legge 394/91 testualmente recita ".....nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat....." ;

- Che il D.M. 03.02.1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.4 comma 1 dispone che "..... sono sottoposte ad autorizzazione le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali". La stessa norma all'articolo precedente fa salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

Pag.8 _____ Parco Nazionale dei Monti Sibillini _____ Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile



- Che il D.P.R. 06.08.1993 di istituzione dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.1 comma 5 dispone che *"Fino all'approvazione del regolamento del Parco sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione (DM 03.02.1990) ad integrazione dell'art.11, c.3, della Legge n.394/91....."*;

- Che al fine di valutare il rispetto del citato art.11,c.3 della Legge 394/91, norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia, ossia identificare le attività ed opere che possono compromettere il paesaggio e gli ambienti naturali tutelati è stata effettuata un'attenta verifica del PRG proposto con la zonizzazione prevista dal D.M. 03.02.1990 nonché con la pianificazione del Piano per il Parco seppur non definitivamente approvata, ritenendo che tali verifiche siano comunque in grado di valutare il rispetto del disposto normativo citato;

- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."* Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e smi, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di concedere il nulla osta al Comune di Pievebovigliana ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per il Piano Regolatore Generale del Comune di Pievebovigliana __ Variante generale in adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle impartite dagli altri Enti competenti:

- Al fine di assicurare il rispetto delle norme di salvaguardia del PNMS (DM 03.02.90, DPR 06.08.93, L.394/91, art.11 c.3) è necessario garantire la compatibilità tra l'apparato normativo del Piano per il Parco e le NTA del PRG, e pertanto dovranno essere recepite tutte le prescrizioni già impartite con Nulla Osta di questo Ente Parco n.53 del 10.08.2011 di adeguamento del PRG al PPAR.
- L'individuazione dei percorsi naturalistici interni al PNMS è subordinata alla preventiva valutazione dell'Ente Parco nel rispetto della DCD 52/03 e smi di approvazione del Piano quadro di organizzazione del sistema dei percorsi del PNMS.

**Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile**
Il Responsabile del Procedimento _ Funzionario Tecnico _ Paolo Tuccini